



COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE E PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' VERRUCA

Il Comune di Montecarlo ritiene necessario provvedere alla definizione di un apposito REGOLAMENTO che disciplini la concessione in gestione dell'impianto sportivo costituito dal CAMPO DI CALCIO in località Verruca, con la primaria finalità di incentivare e favorire la pratica sportiva a livello giovanile, dilettantistico ed amatoriale, e nel contempo di assicurarne la funzionalità, la manutenzione e la custodia.

Il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio provvederà, nell'ambito delle proprie competenze secondo quanto stabilito dall'articolo 56 della legge 08 giugno 1990 n. 142 modificato dalla legge 03 agosto 1999 n. 265, alla stipula dell'atto di concessione, nel rispetto delle linee di indirizzo fissate dal presente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29 novembre 1999.

ARTICOLO 1

L'impianto costituito dal campo sportivo ubicato in località Verruca verrà concesso dal Comune alla Società Sportiva, tra quelle aventi sede nel Comune, che militi nel campionato di calcio di serie maggiore.

L'impianto dovrà essere accettato dal Concessionario a seguito di formale presa visione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il Concessionario dovrà obbligarsi ad usare l'impianto in modo corretto e mantenere lo stesso in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al Comune, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità. Dovrà osservare tutte le cautele ed attenzioni necessarie ad evitare qualsiasi genere di danno a persone e/o cose, sollevando l'Amministrazione Comunale ed i suoi funzionari da ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale che ne dovesse derivare. Pertanto il medesimo, quale unico responsabile della struttura, dovrà farsi carico direttamente delle spese per il risarcimento di danni a persone e/o cose, stipulando idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con primaria Compagnia, fornendone prova al Comune.

Ulteriore garanzia, sotto forma di cauzione in numerario o mediante fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà inoltre essere prestata a favore del Comune per eventuali danni all'impianto ed alle sue strutture derivanti da incuria, negligenza e cattiva manutenzione.

ARTICOLO 2

Il Concessionario dovrà obbligarsi ad usare l'impianto esclusivamente per lo svolgimento della propria attività, legata alle finalità sportive dell'Associazione e pertanto non dovrà svolgere attività di tipo diverso, e potrà concedere l'uso di impianti a terzi solo nei casi espressamente previsti dal regolamento e fissati nel conseguente atto di convenzione.

ARTICOLO 3

Il Concessionario dovrà obbligarsi a conseguire, a sua cura e spese, tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti per lo svolgimento di gare e manifestazioni, come pure a suo carico dovrà assumere le autorizzazioni federali e di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 4

La sicurezza del pubblico all'interno dell'impianto prima, e dopo lo svolgimento delle attività agonistiche, compete esclusivamente all'Associazione sportiva che vi provvederà con proprio personale.

ARTICOLO 5

Il Concessionario dovrà obbligarsi a permettere l'uso dell'impianto sportivo da parte di altre Società Sportive con sede in Comune di Montecarlo, sulla base di un programma di utilizzo da concordare tra tutte le Società interessate prima dell'inizio di ogni stagione agonistica e che dovrà essere comunicato preventivamente al Comune.

Per tale uso dell'impianto il concessionario avrà diritto alla corresponsione di un rimborso spese da parte delle altre Società Sportive, nella misura preventivamente concordata con il Comune.



COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

Il Concessionario dovrà inoltre obbligarsi a concedere, a titolo gratuito e secondo calendari appositamente programmati, l'uso dell'impianto per le necessità didattiche e di educazione sportiva delle Scuole di Montecarlo.

ARTICOLO 6

Il Concessionario dovrà obbligarsi a concedere l'impianto al Comune ogni qualvolta se ne presenti la necessità e dietro semplice preavviso da parte degli uffici comunali competenti, per lo svolgimento di gare ed anche per manifestazioni non strettamente attinenti alla destinazione dell'impianto. In tal caso saranno a carico del Comune tutte le spese conseguenti alla rimessa in pristino dell'impianto.

ARTICOLO 7

Il Concessionario dovrà obbligarsi a non apportare alcuna modifica all'impianto di sua iniziativa ma qualora se ne dovesse verificare la necessità, a seguito di espressa e documentata comunicazione scritta che giustifichi tale esigenza, il Comune potrà autorizzare le modifiche richieste con riserva di poterne ordinare successivamente la rimessa in pristino, o con la clausola dell'acquisizione a titolo gratuito.

ARTICOLO 8

Il Concessionario dovrà obbligarsi ad assumere a proprio carico ogni spesa necessaria per il personale addetto alla custodia e per le seguenti attività :

- mantenimento e pulizia dei locali, degli spazi e delle attrezzature costituenti l'impianto;
- manutenzione, irrigazione, tagli e concimazione del manto erboso del campo di calcio;
- segnatura del campo;
- fornitura di reti da gioco, bandierine e tutto quanto indispensabile per lo svolgimento delle gare.

ARTICOLO 9

Il Concessionario dovrà obbligarsi a stipulare o volturare a proprio nome i contratti di utenza (Enel – Telecom – Aquapur, ecc.) ed a provvedere direttamente al pagamento dei relativi canoni e consumi, ed ogni altra spesa di gestione.

ARTICOLO 10

Il Concessionario dovrà obbligarsi ad effettuare a propria cura e spese tutti gli interventi di ordinaria manutenzione, nel rispetto delle norme vigenti comprese quelle urbanistiche antincendio, di sicurezza e prevenzione, di igiene sui luoghi di lavoro (a tal proposito il medesimo è tenuto a redigere il piano di sicurezza come disposto dai decreti legislativi 626/94 e 242/96).

Per manutenzione ordinaria degli impianti, strutture ed attrezzature si intende a titolo indicativo :

- riprese di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni;
- riparazioni e sostituzioni di parti accessorie (es. organi di chiusura) e di vetri di infissi interni ed esterni;
- riparazione e sostituzione di apparecchiature sanitarie, relative rubinetterie ed accessori;
- riparazione e sostituzione di apparecchiature elettriche;
- sostituzione di lampade, interruttori, punti presa, valvole, corpi illuminanti;
- verifica periodica degli idranti;
- verifica e riparazione del manto di copertura;
- verifiche e manutenzione in efficienza degli impianti;
- verniciatura periodica delle recinzioni metalliche, dei pali in ferro, dei cancelli, rifusione di reti di recinzione interne o esterne;
- espurgo delle fosse biologiche;
- oneri derivanti dall'eventuale sgombero della neve per l'agibilità dell'impianto e per permettere l'accessibilità allo stesso;

ARTICOLO 11

Il Concessionario dovrà obbligarsi a richiedere al Comune, con congruo anticipo, l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le strutture costituenti l'impianto sportivo.

Sarà poi facoltà del Comune decidere in merito alla necessità della loro realizzazione, nonché stabilire i tempi e le modalità degli interventi. Saranno comunque posti a carico del Concessionario gli interventi di



COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

straordinaria manutenzione che si dovessero rendere necessari per il non corretto utilizzo dell'impianto o derivanti da carenze di manutenzione.

ARTICOLO 12

Il Concessionario dovrà obbligarsi ad autorizzare il libero accesso, in qualsiasi momento, ai funzionari del Comune preposti ai controlli.

Il funzionario del Servizio Gestione del Territorio addetto a tali ispezioni dovrà pertanto essere in possesso di tutte le chiavi dell'impianto.

ARTICOLO 13

Il Concessionario dovrà obbligarsi a corrispondere al Comune, per l'uso dell'impianto, un canone annuale determinato dalla Giunta Comunale con riserva di revisione del medesimo durante il corso di validità della concessione. La Giunta potrà comunque stabilire di concedere l'uso dell'impianto a titolo gratuito, in forma di comodato, in considerazione degli scopi pubblici e della onerosità della gestione dello stesso.

L'entità del contributo è strettamente correlata al tipo e qualità di attività svolta da ciascuna Associazione sportiva e quindi suscettibile di rideterminazione durante il periodo di validità della convenzione.

ARTICOLO 14

Tenuto conto degli scopi sociali e senza fini di lucro della attività svolta dalla Società Sportiva, il Comune potrà corrispondere alla stessa un contributo nella misura determinata annualmente dalla Giunta Comunale e da liquidarsi anche in forma rateale, e comunque nel rispetto del regolamento Comunale che disciplina l'erogazione dei contributi.

ARTICOLO 15

Tenuto conto che gli utenti dell'impianto dovranno sempre mantenere un comportamento corretto, attenersi alle norme di buona educazione, di rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, il Comune, previa messa in mora del Concessionario richiamandolo all'adempimento dei propri doveri ed al rispetto degli obblighi assunti potrà, in caso di persistenza degli inconvenienti contestati, dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato e con il diritto ad eventuale risarcimento dei danni.

ARTICOLO 16

Il Comune, qualora la Società sportiva non soddisfi all'adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la convenzione, ne intimerà l'adempimento con lettera notificata. In caso di inosservanza dell'intimazione il Comune si riserverà la facoltà di revocare la convenzione in qualsiasi momento, riservandosi peraltro il diritto alla richiesta di risarcimento di eventuali conseguenze dannose.

ARTICOLO 17

La concessione potrà avere una durata massima di anni 4 (quattro) a partire dalla data della sua stipula e potrà essere rinnovata fino ad un ulteriore periodo massimo di anni 2 (due). Tale rinnovo potrà essere accordato, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, dietro espressa richiesta del Concessionario da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Le parti avranno facoltà di revoca o recesso anticipati dalla convenzione con un preavviso di mesi sei alla controparte a mezzo di comunicazione con lettera raccomandata A.R.

ARTICOLO 18

La posa in opera di cartelli od altro materiale pubblicitario all'interno dell'impianto sportivo è a totale carico del Concessionario ma il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, prescrivere modifiche al tipo, alla forma, alle dimensioni dei cartelli, plance ecc. come pure ai motivi decorati ed ai colori. L'Associazione Sportiva curerà, durante l'installazione dei cartelli, di non arrecare danni alle strutture rimanendo in ogni caso tenuta, tutto a sue spese, alla riparazione degli eventuali danneggiamenti che venissero a verificarsi.

L'applicazione della pubblicità nell'interno della struttura dovrà avvenire con l'osservanza che i cartelli, gli striscioni ecc. non dovranno essere di alcun ostacolo alla vista degli spettatori e non dovranno costituire pubblicità permanente visibile all'esterno.



COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

L'Associazione sportiva dovrà a sue spese provvedere al servizio pubblicitario con proprio personale. Pertanto il Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale e commerciale in dipendenza del servizio.

ARTICOLO 19

Il Concessionario dovrà essere reso edotto che tutto quanto è oggetto della concessione resterà subordinato al funzionamento dell'impianto per cui ogni impegno assunto con la convenzione si intende automaticamente revocato, a titolo provvisorio o definitivo, qualora il funzionamento dell'impianto venga a cessare temporaneamente o definitivamente per cause di forza maggiore, e ciò senza che possa determinare alcun tipo di rivalsa o risarcimento da parte del concessionario.